

PIU' IN LA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.

Sede in Pesaro Strada delle Marche nr. 71

Capitale sociale €uro 500,00 interamente versato

Codice Fiscale: 02129830416

Iscritta al nr. 02129830416 Reg. Imprese di Pesaro e Urbino

Nr. R.E.A. 156467

Numero Iscrizione Albo Cooperative A102924

BILANCIO SOCIALE ANNO 2022

INTRODUZIONE

L'attività di PIU' IN LA' COOPERATIVA SOCIALE nasce l'11.02.2003, ed è promossa dalle persone che sostengono la Cooperativa Sociale L'imprevisto a r.l., comunità terapeutica per il recupero di minorenni e maggiorenni svantaggiati; tale attività è stata avviata principalmente al fine di poter offrire ai ragazzi ospiti dei centri de "L'Imprevisto" diversi percorsi formativi nella realtà del lavoro, si aggiunge così anche questa fondamentale dimensione alle altre attività educative e terapeutiche.

Il presente bilancio sociale, in questa edizione, intende riflettere l'impatto che Cooperativa Più in Là ha sul tessuto sociale del territorio in cui opera ed è redatto seguendo le linee guida varate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 4.7.2019 "adozione delle Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo settore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9.8.2019.

Il bilancio sociale, predisposto ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017, si propone di:

- fornire agli stakeholder informazioni qualitative e quantitative sugli effetti dell'attività aziendale, dando un quadro completo della performance dell'impresa non solo dal punto di vista numerico ma anche a livello di impatto con il contesto socio-economico circostante, aprendo un processo interattivo di comunicazione sociale e favorendo processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;
- fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders;
- dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;
- fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti, dando conto del grado di adempimento degli impegni in questione;
- esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire;
- fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera;
- rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari soci,

“Più in Là” – cooperativa sociale a r.l. – continua la sua attività di produzione di beni materiali e, soprattutto immateriali con convinzione ed abnegazione. Sono ormai trascorsi 19 anni da quando è iniziata questa esperienza di lavoro con forti accenti di solidarietà, di accoglienza, di premura verso persone cosiddette svantaggiate.

Sono belli, eleganti e ben curati i prodotti del lavoro che la cooperativa ‘sforna’ (sia quelli riguardanti la componentistica elettrica con i suoi vari assemblaggi... che quelli concernenti gli arredi interni ed esterni delle abitazioni, dei giardini, i mobili eseguiti su misura, etc.).

Ma ancor più belli e significativi sono i beni creati dalla motivazione e dall’impegno relazionale, solidaristico: di attenzione, di sollecitazione, di accudimento, di sensibilità, di soccorso, di tenerezza che i diversi attori della Più in Là sono chiamati a svolgere, a vivere, ad offrirsi reciprocamente.

Certo tutto questo non è facile, non è meccanico, non è sempre costante nel tempo, tuttavia, è ben tenuto presente e ricordato. Rappresenta e costituisce il tratto distintivo di questa speciale esperienza lavorativa.

Costituisce anche l’umile testimonianza che essa può e vuole offrire a tutti, in particolare al resto del mondo del lavoro. Certamente a tutte quelle realtà lavorative che a vario titolo hanno a che fare con La Più in Là. Che con essa si interfacciano. Quanto risplende di una luce speciale e confortante il lavoro che viene sviluppato dalle persone che portano una particolare sofferenza e che riescono anche ad esprimere gesti ed esperienze di oblatività, di comunione.

Rivolgendo un sentito ringraziamento al consiglio di Amministrazione e a tutte le persone che operano alla Più in Là, sottolineo l’urgenza e la necessità di reperire nuovi ordinativi, nuove commesse per meglio affrontare i prossimi esercizi lavorativi, sperando che i limiti e le ristrettezze imposti dal periodo pandemico abbiano presto ad essere superati.

NOTA METODOLOGICA

La redazione del presente bilancio sociale si attiene alla struttura ed ai principi esposti nelle linee guida allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04.07.2019.

In particolare sono stati adottati i seguenti principi di redazione:

i. rilevanza: sono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate;

ii. completezza: sono identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati all'organizzazione e sono inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente;

iii. trasparenza: è stato chiarito il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;

iv. neutralità: le informazioni sono esposte in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, e riguardano gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

v. competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono quelli manifestatisi nell'anno di riferimento;

vi. comparabilità: è reso possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia spaziale;

vii. chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;

viii. veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate;

ix. attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; i dati negativi e i rischi connessi non sono sottostimati; gli effetti incerti non sono inoltre prematuramente documentati come certi;

x. autonomia delle terze parti: ove terze parti sono state incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, è stata richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.

La redazione del presente bilancio sociale tiene conto degli standard proposti da Lega Coop.

IDENTITA' - PRESENTAZIONE DELL'ENTE

Più in Là cooperativa sociale a responsabilità limitata è una cooperativa di tipo B) funzionante ai sensi della Legge 381/1991, la cui mutualità prevalente è tale di diritto.

Codice Fiscale e Partita IVA: 02129830416, iscritta al nr. 02129830416 Reg. Imprese di Pesaro e Urbino Nr. R.E.A. 156467, numero Iscrizione Albo Cooperative A102924

Anno costituzione 2003, associazione di rappresentanza: Legacoop

La Cooperativa ha sede legale in Pesaro, in Strada delle Marche 71; ed ha una seconda sede, operativa, a Pesaro in via Umbria 8 in virtù di contratto di affitto stipulato con Immobiliare Mamo snc di Montesi e Marinelli.

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE EX ART. 2 DEL D.LGS 112/2017

Tipologia attività: p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4.

ATTIVITA', MISSIONE, VALORI E FINALITA'

Allo stato attuale le attività che in essa si svolgono sono: falegnameria (arredo per interni ed esterni) ed assemblaggio per conto terzi di piccoli componenti per apparecchiature elettriche, con una clientela che si estende fino alle province limitrofe. Le entrate derivano dai proventi della propria attività lavorativa e da donazioni. La sede operativa è attrezzata, e continuamente adeguata, sia per poter meglio effettuare singole produzioni, sia per essere allineata alle norme di sicurezza e di igiene necessarie.

La missione principale di Cooperativa Più in Là è quella offrire ai ragazzi de L'imprevisto un percorso educativo e professionale importante per la loro crescita e il loro completo sviluppo umano e relazionale, per questo motivo alcuni ragazzi in maniera saltuaria e non continuativa si recano presso i laboratori di Più

in là, e lì, accompagnati e seguiti da persone esperte, si applicano nelle varie attività; in essa alcuni ragazzi effettuano anche stage e tirocini significativi per l'acquisizione di percorsi educativi e maturativi: Sviluppare azioni e programmi che contribuiscano attivamente all'autonomia personale e al progresso sociale, con l'inserimento di lavoratori svantaggiati, fa derivare benefici indotti su tutto il contesto familiare a cui appartengono le persone coinvolte nelle diverse attività.

La cooperativa, ispirandosi ai principi di solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro, di costruzione di una società non strutturata sullo sfruttamento (idee guida del movimento cooperativo mondiale), ha come oggetto sociale l'organizzazione di un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi economici, sociali e educativi. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. E più in dettaglio intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nello statuto, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91.

La Cooperativa intende perseguire e ottenere per i propri soci, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- meccanica artigianale, manutenzione, riparazione ed assemblaggio in genere di qualsiasi bene o strumento, quali a titolo esemplificativo motocicli, motociclette, biciclette e attrezzi di ogni tipo;
- prestazioni di servizi relative ai beni sopra indicati come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, noleggio, custodia, pulizia, etc.;
- artigianato in generale;
- turismo mediante la gestione diretta o indiretta di case-vacanza, campeggi, stabilimenti balneari ed altre strutture similari, servizi di assistenza ai bagnanti, prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche e gestione di centri di avviamento allo sport;
- formazione professionale e inserimento lavorativo rivolti in particolare alle persone svantaggiate;
- manutenzione di verde pubblico o privato;
- commercializzazione dei prodotti lavorati, assemblati o riparati;
- produzione e lavorazione di oggetti in materiale plastico di ogni genere, sia in proprio che per conto terzi, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti;
- produzione, assemblaggio, imballaggio anche per conto terzi di accessori per la meccanica in genere, vetri, apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, semilavorati di qualsiasi genere, sia manualmente che meccanicamente;
- esecuzione di lavorazioni per conto di altre cooperative e/o imprese;
- conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione anche previo confezionamento e trasformazione.

Qualora le circostanze lo rendessero necessario, sempre senza fine speculativo e per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività:

- lavorazioni connesse ai lavorati, semilavorati e manufatti in genere, produzione e commercializzazione degli stessi sia in proprio che per conto terzi, nonché di manufatti derivati

dall'attività lavorativa sia dei partecipanti alla attività sociale che non;

- erogazione di servizi a privati, cooperative, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici. La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;
- promozione, organizzazione e gestione di interventi culturali nei confronti della città, dei quartieri, della scuola in collaborazione con le strutture del territorio (Distretti Scolastici, Comuni, Province, Consultori, etc.);
- interventi per l'inserimento lavorativo;
- costruzione di botteghe artigiane per la produzione e la vendita di articoli di maglieria, pelle, vetro, vimini, legno, biancheria ricamata, bigiotteria, etc.;
- costituzione di gruppi di lavoro per interventi di manutenzione per opere murarie, idrauliche, da elettricista, per imbianchinaggio, etc.;
- costituzione di gruppi di pulizie, disinfestazioni per fabbricati civili, Enti Pubblici, parchi, etc.;
- costituzione di gruppi di bracciantato presso aziende agricole;
- organizzazione e allestimento tecnico spettacoli culturali, cineforum, concerti, iniziative pubbliche, feste popolari, cicli di conferenze, sonorizzazioni, luci, costruzioni elettroniche e alta fedeltà;
- organizzazione e allestimento di stands fieristici, manifestazioni pubbliche, mostre, negozi, etc.;
- costituzione di laboratori di falegnameria, piccola manutenzione mobilio ed elettrodomestici, restauro, legatoria, etc.;
- costituzione di studi pubblicitari, di laboratori di serigrafia, litografia, tipografia, fotografia, etc.;
- interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi pubblici, etc.;
- gestione di botteghe culturali, ludoteche, centri socio-educativi, etc.;
- produzione e vendita di giochi, materiale didattico, audio-visivi, documentazione, etc., in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione;
- aderire ad Enti, a Cooperative di secondo grado, Consorzi ed Associazioni che si propongono attività affini, complementari ed integrative alle attività enunciate statutariamente;
- promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della Comunità Europea, degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli;
- noleggio anche in forma gratuita, di attrezzature, macchinari ed automezzi di proprietà della Cooperativa medesima;
- trasporto cose e/o persone per conto terzi.

La Cooperativa, inoltre, può svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Pertanto, essa può fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, così come partecipare sia come capo – gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'Articolo 2545 – septies C.C.;
- b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, anche se finora non è mai stato fatto, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni.

PARTECIPAZIONI E COLLEGAMENTI IN ALTRE IMPRESE, ED ADESIONE A CONSORZI, RETI E GRUPPI

La Cooperativa possiede una partecipazione per € 500,00 in un consorzio denominato "Consorzio del Porto di Pesaro - società consortile a responsabilità limitata". L'oggetto del Consorzio è stato l'ottenimento del rilascio della concessione demaniale marittima per aree portuali già in concessione alla fallita Mochi Craft SpA, al fine di consentirne l'utilizzazione nel contesto della realizzazione ed incremento sul perseguimento di un progetto per lo sviluppo della nautica da diporto, più in dettaglio con l'obiettivo che alla nostra cooperativa possano essere affidati alcuni servizi da parte del consorzio se si svilupperanno i servizi di gestione che verranno avviati; tutto ciò non fornisce tuttavia la garanzia assoluta che le cose andranno come possiamo sperare, ma in ogni caso ritiene comunque conveniente partecipare a tale iniziativa, in quanto le possibilità che si creerebbero per l'occupazione di personale svantaggiato è assolutamente congruo con l'impegno finanziario ed economico richiesto.

RETI E COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI

Si riporta di seguito l'analisi del fatturato e delle attività svolte nei confronti degli enti pubblici.

La Cooperativa nel corso del 2022 non ha maturato contributi da ricevere nei confronti di enti pubblici oltre quelli legati agli indennizzi per la pandemia ed il caro energia, ma il gradimento di quanto impostato e la buona qualità del lavoro svolto è supportata dal fatto che gli enti pubblici continuano a proporci quale struttura di riferimento per utenti con necessità di inclusione sociale: Nel corso del 2022 siamo stati soggetto ospitante per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale ai sensi del D.G.R. 293/2016 a favore di un ragazzo residente nel Comune di Tavullia; il comune ha rinnovato la prima convenzione (nov.2017-2019) per un ulteriore biennio (2019-2021) e poi ancora, in data 23.11.2021 con Determinazione numero 530, per un altro biennio (2021-2023) fino al 30.11.2023, il compenso mensile previsto è di € 180,00, puntualmente rimborsato dal Comune.

RETI E COLLABORAZIONI CON ENTI PRIVATI, COLLEGAMENTI CON ENTI DEL TERZO SETTORE

La Cooperativa collabora attivamente con la Cooperativa Sociale L'imprevisto, comunità terapeutica per il recupero di soggetti svantaggiati: Per i ragazzi è infatti molto importante educarsi e provarsi anche nell'esperienza pratica, manuale, lavorativa, per questo motivo si offre loro un ulteriore percorso educativo e professionale importante per la crescita e il completo sviluppo umano e relazionale, realizzando sinergie per la crescita della persona. Per ciò che concerne i rapporti con L'imprevisto, Più in là è anche fornitrice di diversi servizi per il mantenimento in efficienza delle strutture ospitanti i ragazzi.

Si evidenzia che i maggiori fornitori della Cooperativa risultano essere i venditori della materia prima legno e l'azienda locatrice dell'immobile per la sede operativa.

CONTESTO DI RIFERIMENTO E TERRITORI

Pesaro e Urbino, e province limitrofe, sono i luoghi dove si opera abitualmente, anche se occasionalmente arrivano commesse oltre provincia. Non ci sono informazioni ambientali rilevanti da fornire in relazione alle attività svolte, anche la quantità di rifiuti prodotti è modesta.

STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro consiglieri:

- Silvio Cattarina, nato a Storo (TN) il 03.01.1954, C.F. CTTSLV54A03I964U; qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante; nominato con atto del 24.06.2021; durata in carica fino approvazione del bilancio al 31.12.2023; data prima nomina 11.02.2003;
- Cecchini Maria Antonietta, nata a Pesaro il 18.10.1958, C.F. CCTMNT58R58G479D; qualifica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nominato con atto del 24.06.2021; durata in carica fino approvazione del bilancio al 31.12.2023; data prima nomina 11.02.2003;
- Blasi Manuela, nata a Pesaro il 20.06.1951, C.F. BLSMNL51H60G479R, qualifica di Consigliere; nominato con atto del 24.06.2021; durata in carica fino approvazione del bilancio al 31.12.2023; data prima nomina 11.02.2003;
- Mattioli Fausto, nato a Pesaro il 11.01.1947, C.F. MTTFST47A11G479S, qualifica di Consigliere; nominato con atto del 24.06.2021; durata in carica fino approvazione del bilancio al 31.12.2023; data prima nomina 20.04.2006.

In base al vigente statuto sociale il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. Agli amministratori non è attribuito alcun compenso per la carica conferita.

Il Capitale Sociale di Cooperativa Più in Là al 31.12.2022 ammonta ad €. 500,00, suddiviso in 10 quote nominali da €. 50,00 l'una.

Al 31.12.2022 la Cooperativa ha un numero di soci pari a 10 di cui 1 persona giuridica e 3 soci volontari.

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso del 2022 nei rapporti con gli aspiranti soci:

Numero di soci al 31/12/2021	10
Domande di ammissione pervenute	0
Domande di ammissione esaminate	0
Domande di ammissione accolte	0
Recessi di soci pervenuti	0
Recessi di soci esaminati	0
Recessi di soci accolti	0
Totale soci al 31/12/2022	10

Tra i soci suddivisi per genere troviamo 6 maschi 3 femmine e 1 con personalità giuridica

Suddivisi per età sono n. 3 40<60 anni e n. 6 >60

Sono tutti di nazionalità italiana

Suddivisi per titolo di studio abbiamo 1 laureato, 5 con diploma di scuola secondaria di secondo grado, 3 con diploma di scuola secondaria di primo grado.

Suddivisi per anzianità associativa abbiamo n.1 socio <5 anni, n.1 da 5<10 anni, n.7 da 10<20 anni

Organigramma funzionale al 31.12.2022:

soggetto	ruolo e rapporto contrattuale	data incarico	durata attuale mandato	ultima nomina
dr. SILVIO CATTARINA			3 anni	
	Presidente CDA	11/02/2003		24.06.2021
CECCHINI M. ANTONIETTA	Vice presidente CDA	11/02/2003	3 anni	24.06.2021
BLASI MANUELA	Consigliere	11/02/2003	3 anni	24.06.2021
MATTIOLI FAUSTO	Consigliere	20/04/2006	3 anni	24.06.2021
socio lavoratore dipendente	contratto a tempo indeterminato per 38 ore settimanali	08/01/2008		
socio lavoratore dipendente	contratto part-time a tempo indeterminato per 20 ore settimanali	02/05/2016		
socio lavoratore dipendente	contratto part-time a tempo indeterminato per 23,50 ore settimanali	02/09/2013		
socio volontario		03/05/2006		
socio volontario		14/01/2019		

PARTECIPAZIONE VITA ASSOCIATIVA

Considerate le minime dimensioni della Cooperativa la vita associativa si svolge nel quotidiano, in cui 5 o 6 persone sono continuamente a contatto tra loro, e, nel corso dell'anno, si è tenuta una assemblea dei soci in data 27.05.2022, con il seguente ordine del giorno:

- 1) esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021, e documenti accompagnatori;
- 2) esame ed approvazione del bilancio sociale al 31.12.2021, e documenti accompagnatori;
- 3) varie ed eventuali.

Si evidenzia che alle assemblee dei Soci convocate per l'approvazione dei bilanci al 31.12.2021 erano presenti 8 soci su 10.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore, nonché la facoltà di scelta del soggetto al quale attribuire la revisione contabile;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
8. l'amministrazione straordinaria della cooperativa nel caso di nomina di un Amministratore Unico.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis C.C.

Per i soci speciali si fa riferimento all'apposito articolo rubricato "soci speciali".

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie sopra stabilite, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti nello Statuto.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. provvede alla scelta dell'organo amministrativo ed alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
4. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
6. provvede eventualmente a conferire, ex Articolo 2477, primo comma C.C., ed a revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
7. stabilisce il soggetto deputato al controllo contabile fra il collegio sindacale ed il revisore contabile;
8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;
9. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria,

- quello disciplinante il rapporto mutualistico;
10. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo amministrativo;
 11. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'Articolo 2514 C.C.;
 12. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del presente Statuto;
 13. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dallo statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione degli strumenti finanziari.

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

È in facoltà dell'organo amministrativo di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'Articolo 2538, ultimo comma C.C. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari non hanno diritto di voto.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o, in caso di assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Previsioni statutarie relative all'amministrazione:

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, ed eventualmente un vicepresidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente in ogni caso in cui vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la

prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del presidente prevale.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. L'Amministratore Unico ha i soli poteri di ordinaria amministrazione, essendo la straordinaria demandata all'assemblea dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Previsioni statutarie relative al controllo dell'ente:

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 C.C., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un collegio sindacale o un revisore.

Il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, a scelta dell'assemblea, può essere demandato al collegio sindacale, ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Nel corso dell'esercizio 2022, ed in quelli recenti, non si sono mai verificate le condizioni né la necessità per cui si debba nominare tali organi.

SOCI

Si riportano di seguito le disposizioni statutarie relative alla qualifica di socio

Articolo 5 – Numero e requisiti dei soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Articolo 6 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- a. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al presente statuto;
- b. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- c. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui al presente statuto;
- e. indicazione dell'eventuale esercizio, in proprio o mediante interessenza diretta, di imprese identiche affini o comunque concorrenti con quella esercitata dalla Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2 C.C. e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 – Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

Articolo 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 9 – Soci volontari

Ai sensi dell'articolo 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono

prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere, in misura comunque né inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente Articolo 7, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 180 giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal presente Statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Articolo 10 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 C.C.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità indicati nell'articolo relativo all'esclusione dei soci.

Articolo 11 – Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'Articolo 4 Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di

persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle quote che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed a quanto verrà previsto dall'Assemblea ordinaria al momento della emissione delle quote di sovvenzione. Tale assemblea dovrà altresì determinare il valore nominale, le modalità ed i termini del conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo, i privilegi nella ripartizione degli utili e quant'altro verrà ritenuto necessario.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'Articolo 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle quote, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle quote del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le quote sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del presente statuto.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo sono rimborsabili alle condizioni previste dall'Articolo 2535, secondo comma C.C.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

Articolo 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo”

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi articoli.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto

per le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Il recesso non può essere parziale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Articolo 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci nel caso di Amministratore Unico, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

- a) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dal presente statuto;
- b) che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia o che abbiano comunque compiuto il 65° anno di età;
- c) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- d) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- e) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'Articolo 1455 C.C.;
- f) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- g) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
- i) che violino uno o più dei divieti di cui al presente Statuto;
- j) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- k) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo competente, alla deliberazione di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha

dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Articolo 14 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies C.C.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli a titolo di ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Articolo 15 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

SOCI VOLONTARI

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Nel corso del 2022 la Cooperativa si è avvalsa di n. 3 soci volontari, con età oltre i 60 anni. Essi hanno prestato servizio presso la sede di via Umbria 8 a Pesaro.

LAVORATORI: TIPOLOGIA, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE CHE HA OPERATO PER L'ENTE

La Cooperativa Più in Là ha avuto nel corso del 2022 un numero medio di dipendenti pari a 3. Ai dipendenti è applicato il Contratto Collettivo Nazionale della Cooperazione Sociale.

La suddivisione dei lavoratori in base alla qualifica è riportata nella tabella che segue:

QUALIFICA	NUMERO	DI CUI DONNE	DI CUI SVANTAGGIATI
Operaio a tempo indeterminato	3	1	3

I dipendenti, tutti soci della cooperativa, sono tutti di nazionalità italiana, tra 40<60 anni, con diploma di scuola secondaria di primo grado.

Il valore massimo delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori dipendenti è pari ad €. 9,15 all'ora; il valore minimo €. 8,00 all'ora

UTENTI

Nel corso del 2022 presso la sede operativa della Cooperativa non si sono potute organizzare visite aziendali, né accompagnare ragazzi ospiti della comunità terapeutica L'imprevisto per visionare le diverse lavorazioni effettuate, e quindi il quoziente di gradimento degli utenti non è stato misurato in maniera puntuale, ma è desumibile dal fatto che i nostri clienti continuano a rinnovarci la loro fiducia ed i ragazzi ambiscano a recarsi in questo luogo per conoscere l'esperienza.

Questo tipo di risultato va molto oltre quello più freddo e distaccato dei numeri contabili: è per noi grande motivo di orgoglio essere diventati una struttura di riferimento all'interno del nostro territorio soprattutto grazie alla qualità del lavoro svolto.

VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CIRCA I RISCHI DI TIPO ECONOMICO FINANZIARIO CUI L'ENTE E' POTENZIALMENTE ESPOSTO, EVENTUALI CRITICITA' EMERSE NELLA GESTIONE ED EVIDENZIAMENTO DELLE AZIONI MESSE IN CAMPO PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI

La Cooperativa Più in Là ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita di € 4.373,97 e un patrimonio netto di € 9.571,44. Tali numeri, seppur solo indicativi, e nonostante le difficoltà del periodo, evidenziano come non ci siano al momento imminenti pericoli che possano mettere in dubbio la continuazione dell'attività della Cooperativa, senza potenziali preoccupazioni che possano impedire il raggiungimento dei fini istituzionali, essendo ormai la Cooperativa stessa una realtà consolidata da quasi 20 anni di costante attività.

Si informa che non vi sono indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale.

OBIETTIVI E ATTIVITA'

Per quanto ai seguenti punti:

- finalità principali dell'ente;
- riassunto delle principali attività che l'ente realizza in relazione all'oggetto sociale;
- analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi programmati;
- elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure attuate per prevenire tali situazioni;
- valutazione dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento;
- forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività;
- informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività sui beneficiari diretti;
- indicazione di strategie e sintesi di piani futuri;
- politiche di responsabilità sociale di impresa, buone pratiche, sistemi di gestione adottati, focus su certificazioni e modelli organizzativi;

si rimanda a quanto già indicato nei precedenti paragrafi, non essendoci altre rilevanti informazioni da esporre.

Si evidenzia che non sono state poste in essere attività di raccolta fondi nel corso dell'anno.

ESAME SITUAZIONE FINANZIARIA

Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di esercizio			
		<i>anno 2021</i>	<i>anno 2022</i>
Fatturato		86.388 €	82.222 €
Attivo patrimoniale		47.896 €	32.434 €
Patrimonio proprio		9.276 €	9.571 €
Risultato di esercizio		295 €	-4.374 €
Valore della produzione			
Valore della produzione	<i>anno 2020</i>	<i>anno 2021</i>	<i>anno 2022</i>
	98.247 €	103.593 €	93.493 €
Composizione del valore della produzione			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		86.388 €	82.222 €
Altri ricavi e proventi		17.205 €	11.271 €

Analisi delle entrate e dei proventi

Prestazioni di servizi lavorazioni c/terzi	€. 40.517;
Vendite prodotti	€. 31.155;
Contributi pubblici	€. 5.832;
Liberalità	€. 5.000;
Altri ricavi e proventi	€. 440.

E' ampiamente rispettato il requisito di cui all'art. 2, comma 3, D. Lgs. 24.03.2006 n. 155 in quanto l'organizzazione esercita attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati.

Analisi delle uscite e degli oneri

Materie prime e altre materie prime di consumo	€. 9.252;
Spese per servizi	€. 21.485;
Affitti passivi/noleggi	€. 15.600;
Costi del personale	€. 45.745;
Ammortamenti	€. 1.234;
Oneri diversi di gestione	€. 3.454;
Oneri finanziari	€. 1.123.

Pesaro, lì 31.03.2023

Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente dott. Silvio Cattarina